



**Nn. 847 e 746-A**

**ALLEGATO**

## **RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO  
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE VIZZINI)

**Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 2008**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione  
della produttività del lavoro pubblico (n. 847)\*

**presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2008**

---

\* *Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.*

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Norme in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture pubbliche e dei loro dipendenti. Delega al Governo in materia di valutazione del rendimento delle pubbliche amministrazioni e del loro personale ed in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici (n. 746)

**d'iniziativa dei senatori ICHINO, TREU, ROILO, FINOCCHIARO, ZANDA, MORANDO, CECCANTI, D'AMBROSIO, FIORONI, FOLLINI, Mariapia GARAVAGLIA, NEROZZI, PASSONI, RUTELLI, SANGALLI, TONINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2008**

*del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 847*

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente  
con indicazione del relativo esito procedurale*

## INDICE

### Emendamenti al disegno di legge:

- articolo 1 .....	<i>Pag.</i>	4
- articolo 2 .....	»	11
- articolo 3 .....	»	21
- articolo 4 .....	»	33
- articolo 5 .....	»	35
- articolo 6 .....	»	45

**EMENDAMENTI****Art. 1.****1.10 (v. testo 2)**

BELISARIO, PARDI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.10 (testo 2)**

BELISARIO, PARDI

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;».

---

**1.9**

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente».*

---

**1.15 (riformulato nell'emendamento 3.100)**

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) per le finalità di cui alla lettera c), organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni

di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative, studiosi qualificati e organi di informazione, prevedendo la disponibilità permanente, mediante portali dell'Autorità e dell'amministrazione interessata, della registrazione dei confronti pubblici;».

---

**1.16 (riformulato nell'emendamento 3.200)**

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) pubblicità e trasparenza delle valutazioni operate da ciascuna amministrazione, anche attraverso:

1) la pubblicazione sistematica dell'attività di valutazione svolta dalle amministrazioni;

2) la disponibilità immediata mediante la rete internet di tutti i dati sui quali si basa la valutazione stessa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione;

3) il confronto periodico tra valutazioni operate dall'interno dell'amministrazione e valutazioni operate dall'esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato;».

---

**1.5 (v. testo 2)**

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) organizzazione su base territoriale delle procedure concorsuali, al fine di favorire l'accesso al lavoro pubblico in base al criterio della residenza storica.».

---

**1.5 (testo 2)**

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

**Accolto**

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale.».

---

**1.6**

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) destinazione di una percentuale delle risorse disponibili nell'ambito della contrattazione collettiva a premi annuali di produttività, da ripartire tra i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti da ciascuna struttura periferica.».

---

**1.7**

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

**Inammissibile**

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) adeguamento delle retribuzioni al costo medio della vita rilevato nelle Province in cui i pubblici dipendenti svolgono la loro attività lavorativa.».

---

**1.8**

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) commisurare le risorse destinate ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego a un limite di costo orario netto non superiore a quello del settore privato.».

---

**1.11**

BELISARIO, PARDI

**Decaduto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonché nel rispetto dei principi di pari opportunità, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, le quali esprimono il proprio parere obbligatorio entro trenta giorni dalla data della tra-

smissione. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni».

---

### 1.17

BIANCO, INCOSTANTE, TREU, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

#### **Assorbito**

*Al comma 2 sostituire le parole:* «sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, ed» *con le seguenti:* «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, nonché previo parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, sono trasmessi».

---

### 1.19

IL GOVERNO

#### **Accolto**

*Al comma 2 sostituire le parole:* «sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, ed» *con le seguenti:* «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, lettera a), 3, 4 e 5, nonché previo parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, sono trasmessi».

---

### 1.1 (v. testo 2)

D'ALIA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «entro trenta giorni» *con le seguenti:* «entro sessanta giorni».

---

**1.1 (testo 2)**

D'ALIA, VIZZINI

**Accolto**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».*

---

**1.2**

D'ALIA, INCOSTANTE

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.18**

INCOSTANTE, ADAMO

**Respinto**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione, nonché i principi generali dell'ordinamento di diretta derivazione costituzionale cui gli enti territoriali, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, devono attenersi per l'adeguamento della relativa disciplina».

---

**1.12**

BELISARIO, PARDI

**Decaduto**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai quali si adeguano le Regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza».*

---

**1.20**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: «, ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza».*

---



**1.3**

D'ALIA

**Decaduto***Sopprimere il comma 5.*  
\_\_\_\_\_**1.14**

BELISARIO, PARDI

**Decaduto***Sopprimere il comma 5.*  
\_\_\_\_\_**1.13 (v. testo 2)**

BELISARIO, PARDI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I principi e i criteri di delega contenuti nella presente legge si applicano anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

  
\_\_\_\_\_**1.13 (testo 2)**

BELISARIO, PARDI, VIZZINI

**Accolto***Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento.».

  
\_\_\_\_\_**1.4**

D'ALIA, BIANCO

**Respinto***Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i regolamenti di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Ministri ridimensionano gli assetti organizzativi esistenti degli uffici di diretta collaborazione provvedendo alla concentrazione delle funzioni e all'unificazione delle strutture e alla riduzione degli uffici. Il ridimensionamento deve realizzare una riduzione, non inferiore al 10 per cento, del personale dei ruoli della pubblica ammini-

strazione assegnato a tali uffici, compresi i dirigenti, con riassegnazione delle unità di personale eccedenti secondo le procedure ordinarie e deve realizzare una riduzione della spesa, non inferiore al trenta per cento, per collaboratori assunti con contratti a tempo determinato, esperti e consulenti esterni. Sono fatti salvi i rapporti in corso alla data in vigore della presente legge fino alla scadenza prevista dai contratti».

---

### **1.0.1 (riformulato nell'emendamento 3.200)**

INCOSTANTE, TREU, BIANCO, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art.1-bis.**

*(Programma per la trasparenza)*

1. Le pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adottano un programma per la trasparenza, di durata triennale, attraverso il quale sono definiti e resi pubblici gli obiettivi di trasparenza concernenti i servizi e gli interventi erogati, le relative modalità di accesso, la gestione del personale, la misurazione e la pubblicazione dei costi di funzionamento, la determinazione degli obiettivi di gestione, specifici e misurabili, e il grado del loro conseguimento da parte di ciascuna struttura, il sistema di valutazione dei risultati attraverso l'utilizzo di indicatori quantitativi, le modalità di interazione con la cittadinanza attraverso l'uso della rete Internet.

2. Il programma per la trasparenza individua, inoltre, le risorse dedicate alla realizzazione del programma e i soggetti responsabili della sua realizzazione.

3. Gli obiettivi del programma per la trasparenza vengono resi pubblici attraverso i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni e sono accessibili attraverso il portale della trasparenza».

---

**Art. 2.****2.2**

BELISARIO, PARDI

**Decaduto**

*Al comma 1, dopo le parole: «nel settore pubblico», inserire le seguenti: «fatta eccezione per i comparti e le aree di contrattazione del Servizio sanitario nazionale, della Scuola e delle Forze di polizia.».*

---

**2.15 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 1, inserire dopo le parole: «tra le materie sottoposte alla legge» le seguenti parole: «, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti.».*

---

**2.15 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 1, inserire dopo le parole: «tra le materie sottoposte alla legge» le seguenti parole: «nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti.».*

---

**2.8**

NEROZZI, PASSONI, BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, ADAMO, GHEDINI

**Ritirato**

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**2.100**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) precisare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che è riservata alla contrattazione collettiva la determina-*

zione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;».

---

### **2.3**

BELISARIO, PARDI, VIZZINI

#### **Accolto**

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

### **2.18**

IL GOVERNO

#### **Precluso**

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «dagli enti istituzionali rispettivamente competenti».*

---

### **2.9**

INCOSTANTE, BIANCO, TREU, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI,  
PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

#### **Precluso**

*Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) linee fondamentali di organizzazione degli uffici»;

---

### **2.10**

INCOSTANTE, TREU, BIANCO, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI,  
PASSONI, ADAMO, GHEDINI

#### **Ritirato**

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

---

**2.101**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) prevedere meccanismi di monitoraggio sull'effettività e congruenza della ripartizione delle materie attribuite alla regolazione della legge o dei contratti collettivi;».

---

**2.11**

NEROZZI, PASSONI, BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, ADAMO, GHEDINI

**Assorbito**

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «, anche al fine di modificarne i relativi ambiti di competenza».*

---

**2.102**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva;».

---

**2.1 (v. testo 2)**

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) adeguare il sistema di contrattazione nazionale del pubblico impiego, in modo che le retribuzioni dei dipendenti siano commisurate al costo medio della vita rilevato nel territorio provinciale dove si svolge l'attività lavorativa, introducendo meccanismi di incremento automatico delle retribuzioni dei dipendenti che operano nelle province in cui l'indice di costo medio della vita è superiore a quello nazionale».

---

**2.1 (testo 2)**

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

**Inammissibile**

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) in sede di rinnovo dei contratti, adeguare il sistema di contrattazione nazionale del pubblico impiego, in modo che le retribuzioni dei dipendenti siano commisurate al costo medio della vita rilevato nel territorio provinciale dove si svolge l'attività lavorativa, introducendo meccanismi di incremento automatico delle retribuzioni dei dipendenti che operano nelle province in cui l'indice di costo medio della vita è superiore a quello nazionale».

**2.4**

BELISARIO, PARDI

**Decaduto**

*Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) individuare criteri di regolazione della contrattazione collettiva integrativa al fine di rispettare i vincoli di bilancio, assicurando al contempo adeguate tutele e garanzie nei confronti del lavoratore nelle ipotesi di assenza per causa di malattia o di infortunio contratto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;».

**2.103 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) individuare criteri di fissazione dei vincoli alla contrattazione collettiva integrativa al fine di evitare la violazione dei vincoli di bilancio, anche mediante la fissazione di limiti massimi di spesa ovvero di limiti minimi e massimi di spesa;».

**2.103 (testo 2) (v. testo 2 corretto)**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) individuare criteri di fissazione dei vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, anche me-

diante la fissazione di limiti massimi di spesa ovvero di limiti minimi e massimi di spesa;».

---

### **2.103 (testo 2 corretto)**

IL RELATORE

#### **Accolto**

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) individuare criteri per la fissazione di vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa ovvero limiti minimi e massimi di spesa;».

---

### **2.14 (v. testo 2)**

BIANCO, VITALI, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

*Al comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:*

«i) semplificare le procedure della contrattazione pubblica, anche attraverso una revisione della struttura, delle funzioni e delle competenze dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), secondo i seguenti criteri:

1) garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia dell’ARAN anche attraverso l’individuazione dei requisiti di professionalità, competenza e indipendenza di cui devono essere in possesso i titolari degli incarichi apicali, al fine di evitare ogni eventuale ipotesi di conflitto di interessi;

2) garanzia dell’efficienza dell’azione dell’ARAN e della sua compatibilità con i vincoli della finanza pubblica, che devono essere garantiti attraverso il coordinamento con il Ministero dell’economia e della finanza-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

3) trasparenza e rapidità delle procedure negoziali e in particolare della loro fase conclusiva, attraverso l’eliminazione degli atti indirizzo predisposti dai Comitati di settore, la previsione che i rappresentanti degli stessi partecipino direttamente alle procedure negoziali e l’irrogazione di adeguate sanzioni per il mancato rispetto dei termini di scadenza dei contratti;

4) ridefinizione dei rapporti tra i livelli contrattuali, attribuendo alla contrattazione nazionale la competenza a prevedere sistemi di adeguamento delle retribuzioni alle variazioni del potere di acquisto del denaro, stabilendo altresì i limiti di intervento e l’oggetto, ivi compresi i tetti retributivi, della contrattazione di secondo livello, con l’obbligo, per la contrattazione decentrata, di osservare i criteri e le soglie retributive previsti dalla contrattazione nazionale, riconoscendo alle amministrazioni regionali

e locali la discrezionalità nell'ambito dei limiti di spesa e dei vincoli di bilancio;

5) attribuzione alle sezioni regionali della Corte dei conti del potere di esercitare il controllo di legittimità in ordine alle determinazioni assunte, in materia di contrattazione nel pubblico impiego, dalle amministrazioni regionali e locali nonché previsione di sanzioni adeguate per le ipotesi di violazione del patto di stabilità da parte delle amministrazioni regionali e locali;

6) sottrazione alle procedure di contrattazione delle determinazioni in ordine al trattamento retributivo dei dirigenti, prevedendo che il relativo contratto sia definito con autonomo provvedimento dell'amministrazione di riferimento, emanato, su proposta di un'autorità amministrativa indipendente, ovvero dell'organismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), di concerto con il Ministro dell'economia e della finanza».

## 2.14 (testo 2)

BIANCO, VITALI, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

### Respinto

*Al comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:*

«i) semplificare le procedure della contrattazione pubblica, anche attraverso una revisione della struttura, delle funzioni e delle competenze dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), secondo i seguenti criteri:

1) garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia dell'ARAN anche attraverso l'individuazione dei requisiti di professionalità, competenza e indipendenza di cui devono essere in possesso i titolari degli incarichi apicali, al fine di evitare ogni eventuale ipotesi di conflitto di interessi;

2) garanzia dell'efficienza dell'azione dell'ARAN e della sua compatibilità con i vincoli della finanza pubblica, che devono essere garantiti attraverso il coordinamento con il Ministero dell'economia e della finanza-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

3) trasparenza e rapidità delle procedure negoziali e in particolare della loro fase conclusiva, attraverso l'eliminazione degli atti indiritto predisposti dai Comitati di settore, la previsione che i rappresentanti degli stessi partecipino direttamente alle procedure negoziali e l'irrogazione di adeguate sanzioni per il mancato rispetto dei termini di scadenza dei contratti;

4) ridefinizione dei rapporti tra i livelli contrattuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attribuendo alla contrattazione nazionale la competenza a prevedere sistemi di adeguamento delle retribuzioni alle variazioni del potere di acquisto del denaro, stabilendo altresì i limiti di intervento e l'oggetto, ivi compresi i tetti retributivi, della contrattazione di secondo livello, con l'obbligo, per la contrattazione decen-



trata, di osservare i criteri e le soglie retributive previsti dalla contrattazione nazionale, riconoscendo alle amministrazioni regionali e locali la discrezionalità nell'ambito dei limiti di spesa e dei vincoli di bilancio;

5) attribuzione alle sezioni regionali della Corte dei conti del potere di esercitare il controllo di legittimità in ordine alle determinazioni assunte, in materia di contrattazione nel pubblico impiego, dalle amministrazioni regionali e locali nonché previsione di sanzioni adeguate per le ipotesi di violazione del patto di stabilità da parte delle amministrazioni regionali e locali;

6) sottrazione alle procedure di contrattazione delle determinazioni in ordine al trattamento retributivo dei dirigenti, prevedendo che il relativo contratto sia definito con autonomo provvedimento dell'amministrazione di riferimento, emanato, su proposta di un'autorità amministrativa indipendente, ovvero dell'organismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), di concerto con il Ministro dell'economia e della finanza».

---

## 2.16 (v. testo 2)

IL GOVERNO

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «, anche integrativa,» con le seguenti: «nazionale, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico, nonché quelle della contrattazione integrativa»;*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 5).*

---

## 2.16 (testo 2)

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «, anche integrativa,» con le seguenti: «nazionale, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico, nonché quelle della contrattazione integrativa».*

---

## 2.12

TREU, BIANCO, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

**Assorbito**

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «anche integrativa» inserire le seguenti: «, in coerenza con il settore privato, prevedendo che essa disci-*

plini la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli.».

---

**2.104**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 2, lettera i), alinea, dopo le parole: «e riformare» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».*

---

**2.5**

BELISARIO, PARDI, BIANCO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera i), numero 1), sopprimere le parole: «, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dell'incarico».*

---

**2.19**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, lettera i), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'ARAN».*

---

**2.6**

BELISARIO, PARDI

**Decaduto**

*Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 4).*

---

**2.7**

BELISARIO, PARDI, BIANCO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera i), numero 5), sopprimere le parole: «, in coerenza con il settore privato.».*

---

**2.105**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 2, lettera i), numero 6), dopo le parole: «regime dei», inserire le seguenti: «vigenti» e sostituire le parole: «delle parti contraenti» con le parole: «della parte contraente pubblica».*

---

**2.20**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, lettera i), aggiungere in fine il seguente numero:*

*«6-bis) semplificazione del procedimento di contrattazione anche attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi;».*

---

**2.17**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

*«i-bis) introdurre norme di raccordo per armonizzare con gli interventi di cui alla lettera i), i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63;».*

---

**2.13**TREU, INCOSTANTE, BIANCO, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI,  
PASSONI, ADAMO, GHEDINI**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

*«i-bis) prevedere che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali*

che questi ultimi prevedono, con possibilità di ambito territoriale e di riferimento a più amministrazioni;».

---

## **2.106**

ICHINO

### **Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera i), inserire le seguenti:*

«i-...) prevedere, al fine di garantire la continuità e il migliore funzionamento della funzione pubblica, che, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione interessata provveda in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo o contratto, fino alla successiva sottoscrizione;

i-...) prevedere, disponendo che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate, che le amministrazioni pubbliche non possano sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.».

---

**Art. 3.****3.13**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «, nonché a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato.».*

---

**3.300**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «fonti informative» inserire le seguenti: «anche interattive» e dopo le parole: «esistenti in materia,» inserire le seguenti: «nonché con il coinvolgimento degli utenti.».*

---

**3.8**

INCOSTANTE, ADAMO

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, con periodicità annuale, un rapporto sulle prestazioni che consenta di apprezzare, anche per comparazione laddove possibile con l'offerta di mercato o con le amministrazioni similari, l'impatto dell'azione amministrativa, l'efficacia gestionale, la qualità delle attività svolte e dei servizi resi, il gradimento dei destinatari e la produttività del personale.».*

---

**3.15 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «con periodicità annuale», inserire le seguenti: «in via preventiva, gli obiettivi che l'amministrazione si pone per l'anno e, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell'anno precedente è stata effettivamente conseguita, assicurandone la trasparenza per i cittadini.».*

---

**3.15 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «con periodicità annuale», con le seguenti: «in via preventiva, gli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell'anno precedente è stata effettivamente conseguita, assicurandone la pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare».*

---

**3.100 (già em. 1.15)**

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

**Accolto**

*All'articolo 3, comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) prevedere l'organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione, e la diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate forme di pubblicità, anche in modalità telematica;».

---

**3.7**

TREU, INCOSTANTE, BIANCO, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) promuovere la confrontabilità tra le prestazioni omogenee delle pubbliche amministrazioni, stabilendo annualmente a tal fine indicatori di andamento gestionale, comuni alle diverse amministrazioni pubbliche o stabiliti per gruppi omogenei di esse, da adottarsi all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati».

---

**3.9**

INCOSTANTE, BIANCO, TREU, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

**Accolto**

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) estensione della valutazione anche ai comportamenti organizzativi dei dirigenti;».

---

**3.16**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) assicurazione della piena autonomia del processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie e degli *standard* definiti dall'organismo di cui alla lettera d);».

---

**3.3**

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

«3-bis) possibilità per gli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni di accedere direttamente alle informazioni sulla valutazione del personale dipendente».

---

**3.10**

INCOSTANTE, BIANCO, TREU, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) rafforzare le procedure di controllo già previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con particolare riferimento all'attività dei Nuclei di valutazione;

c-ter) prevedere requisiti di imparzialità e di competenza che tengano conto degli equilibri multidisciplinari complessivi necessari per l'efficacia dell'azione del nucleo;

c-quater) predisporre, di concerto con i diversi enti territoriali, le modalità per la costituzione di appositi albi, al fine di conseguire la mas-

sima trasparenza nell'individuazione dei membri del Nucleo e per garantire la sua terzietà rispetto all'amministrazione pubblica;».

### 3.11

TREU, ICHINO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, ROILO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

#### **Inammissibile**

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni)*

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in



carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le funzioni e le dotazioni organiche e strumentali sono attribuite all'Autorità.

6. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici.

7. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori, internazionali e nazionali, relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

9. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, e ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori e utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori e utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

## 10. L'Autorità inoltre:

a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni e ne valuta il contenuto, può formulare osservazioni sulla congruità delle misure adottate e verifica l'effettivo svolgimento dei confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*);

b) definisce i requisiti per il personale addetto al controllo di gestione e alla valutazione dei dirigenti;

c) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati».

---

**3.4**

BELISARIO, PARDI

**Decaduto**

*Al comma 2 sopprimere la lettera d).*

---

**3.301/1**

IL GOVERNO

**Assorbito**

*All'emendamento 3.301, nella lettera d), dopo le parole: «Ragioneria dello Stato» inserire le seguenti: «e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».*

---

**3.301/2**

IL GOVERNO

**Assorbito**

*All'emendamento 3.301, nella lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: «sette anni» con le parole: «sei anni».*

---

**3.301 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b), di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. I componenti, di numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, con comprovate competenze in Italia o all'estero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, per un periodo di sette anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;»

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera d), è autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro per il 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2010, compresi i compensi ai componenti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa reaccata dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo e fissati i compensi per i componenti.»

**3.301 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organi-

simo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere *a)* e *b)*, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. I componenti, di numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, con comprovate competenze in Italia o all'estero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere *a)* e *b)*, e sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, per un periodo di sei anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;».

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera *d)*, è autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro per il 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2010, compresi i compensi ai componenti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo e fissati i compensi per i componenti.

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, ad eccezione del comma 2, lettera *d)*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

### **3.17**

IL GOVERNO

#### **Inammissibile**

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«*d)* prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2 e nei limiti delle ordinarie risorse assegnate alla predetta Agenzia, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o soggetti pubblici, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, nonché di informare annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. I componenti del predetto organismo sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione e con comprovate competenze nelle materie attinenti alla definizione dei sistemi di cui alle lettere *a)* e *b)*, e sono nominati, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3 e all'articolo 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

---

### 3.1

D'ALIA

#### **Assorbito**

*Al comma 2, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «che opera in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» con le seguenti: «che opera in piena autonomia con indipendenza di giudizio e di valutazione».*

---

### 3.6

BELISARIO, PARDI

#### **Inammissibile**

*Al comma 2, lettera d) sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «I componenti del predetto organismo sono tre e vengono scelti tra persone di elevata professionalità tra esperti in materia di gestione e organizzazione della pubblica amministrazione. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. I componenti sono nominati dal Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.».*

---

**3.2**

D'ALIA

**Assorbito**

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «I componenti del predetto organismo sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione,» con le seguenti: «I componenti del predetto organismo sono scelti in una pluralità di ambiti tra persone di elevata professionalità che offrano garanzie di indipendenza e imparzialità, anche estranee all'amministrazione,».*

---

**3.5**

BELISARIO, PARDI

**Assorbito**

*Al comma 2, lettera d), ultimo periodo, dopo la parola: «parere», inserire la seguente: «favorevole».*

---

**3.12**

TREU, INCOSTANTE, BIANCO, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

**Inammissibile**

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) prevedere l'istituzione di un portale per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, attraverso il quale siano resi accessibili i programmi delle pubbliche amministrazioni, i rispettivi portali e, per il tramite di essi, tutte le informazioni relative a ciascuna amministrazione;».*

---

**3.200 (già emm. 1.16 e 1.0.1)**

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

**Accolto**

*All'articolo 3, comma 2, lettera e), aggiungere le seguenti proposizioni:*

*«anche attraverso:*

*1) la disponibilità immediata mediante la rete internet di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinché possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione;*

*2) il confronto periodico tra valutazioni operate dall'interno delle amministrazioni e valutazioni operate dall'esterno, ad opera delle associa-*

zioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato;

3) l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti *web* delle pubbliche amministrazioni, definito in conformità agli obiettivi di cui al comma 1;».

---

### 3.14 (v. testo 2)

IL GOVERNO

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione di *standard* qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) consentire la proposizione dell'azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati;

2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

3) prevedere che il ricorso sia preceduto da una diffida all'amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati;

4) prevedere che, nei casi di perdurante inadempimento di una pubblica amministrazione, possa essere disposta, dal giudice amministrativo, la nomina di un commissario;

5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l'obbligo di attivare le procedure relative all'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;

6) prevedere forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva avverso la violazione di *standard*".*

---

**3.14 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione di *standard* qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) consentire la proposizione dell'azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati;

2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo;

3) prevedere che il ricorso sia preceduto da una diffida all'amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati;

4) prevedere che, nei casi di perdurante inadempimento di una pubblica amministrazione, possa essere disposta, dal giudice amministrativo, la nomina di un commissario;

5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l'obbligo di attivare le procedure relative all'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;

6) prevedere forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva».*

---



**Art. 4.****4.100**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «vincolanti per la contrattazione collettiva» con le parole: «secondo le modalità attuative stabilite dalla contrattazione collettiva».*

---

**4.2**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «misurazione, secondo criteri oggettivi» con la seguente: «valutazione»*

---

**4.3 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) la valutazione positiva conseguita dal dipendente in un congruo arco temporale costituisce un titolo rilevante ai fini della progressione in carriera e dei concorsi riservati al personale interno;».*

---

**4.3 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) prevedere che la valutazione positiva conseguita dal dipendente in un congruo arco temporale costituisca un titolo rilevante ai fini della progressione in carriera e dei concorsi riservati al personale interno;».*

---

**4.1**

BELISARIO, PARDI

**Decaduto**

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

---

**Art. 5.****5.10**

TREU, BIANCO, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

**Accolto**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la ridefinizione dell'ambito di applicazione delle norme in materia di indirizzo politico-amministrativo relative all'assegnazione degli incarichi dirigenziali, di cui agli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».*

---

**5.6**

BELISARIO, PARDI

**Decaduto**

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, in qualità di datore di lavoro pubblico,».*

---

**5.1**

D'ALIA

**Decaduto**

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «, in qualità di» inserire le seguenti: «soggetto che esercita i poteri del».*

---

**5.24**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «esclusiva» e sostituire le parole: «alle seguenti materie» con le seguenti: «ai seguenti ambiti»;*

---

**5.11**

BIANCO, INCOSTANTE, TREU, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI,  
PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

**Respinto**

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

«2-bis) rilevanza dei risultati negativi della valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;».

**5.5**

BELISARIO, PARDI

**Decaduto**

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).*

**5.19**

TREU, BIANCO, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI,  
PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

**Respinto**

*Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «prevedere la decadenza dal diritto al trattamento economico accessorio nei confronti del dirigente il quale, senza giustificato motivo, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato dovuto;».*

**5.25 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «prevedere, altresì, all'esito dell'accertamento della predetta responsabilità, il divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio;».*

**5.25 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «nonché, all'esito dell'accertamento della predetta responsabilità, il divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio;».*

---

**5.16**

TREU, BIANCO, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) limitare la responsabilità civile dei dirigenti alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla decisione di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione di appartenenza;».

---

**5.17**

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) prevedere che ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rilevino tutte le valutazioni negative in ordine all'omesso collocamento a disposizione dei dipendenti pubblici che risultino avere uno scarso rendimento;».

---

**5.18**

TREU, INCOSTANTE, BIANCO, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere dai dipendenti, rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare, omettano di avviare il procedimento di-

sciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate;».

---

**5.20**

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

**Assorbito**

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) rivedere la disciplina dell'accesso alla dirigenza prevedendo, in particolare, che le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applichino esclusivamente agli incarichi di cui al comma 3 del medesimo articolo e che le relative nomine siano effettuate tra i soggetti risultati idonei nel contesto di valutazioni comparative ad evidenza pubblica, realizzate in tempi celeri e previa pubblicazione del bando anche sulla rete Internet e sui siti web delle amministrazioni interessate. Prevedere altresì che la nomina del dirigente da parte del Ministro competente possa essere preceduta dall'audizione del designato da parte delle competenti commissioni parlamentari, qualora esse lo richiedano;».

---

**5.26 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «rivedere» fino a: «in particolare,», con la seguente: «prevedere»;*

---

**5.26 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente e prevedere, inoltre, che l'accesso sia subordinato a un periodo di formazione, non inferiore a quattro mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate da ciascuna amministrazione d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto anche conto delle modalità previste nell'articolo

32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che, mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia concordato un apposito programma per assicurare un'adeguata offerta formativa ai fini dell'immediata applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in vigore;».

---

### **5.21 (v. testo 2)**

BIANCO, TREU, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-...) ai fini della razionalizzazione organizzativa degli uffici e del contenimento delle posizioni dirigenziali, disporre l'accorpamento, sotto la responsabilità di un unico dirigente, di più unità organizzative, prevedendo altresì che talune funzioni, nell'ambito delle medesime unità, possano essere attribuite a personale non dirigenziale, di cui valorizzare la professionalità e la competenza specifica;».

---

### **5.21 (testo 2)**

BIANCO, TREU, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

#### **Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-...) ai fini della razionalizzazione organizzativa degli uffici e del contenimento delle posizioni dirigenziali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disporre l'accorpamento, sotto la responsabilità di un unico dirigente, di più unità organizzative, prevedendo altresì che talune funzioni, nell'ambito delle medesime unità, possano essere attribuite a personale non dirigenziale, di cui valorizzare la professionalità e la competenza specifica;».

---

### **5.3**

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

#### **Ritirato**

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «revoca degli incarichi dirigenziali», inserire le seguenti: «, nel rispetto dei criteri di cui alla legge 15 luglio 2002, n. 145,».*

---

**5.4**

MAURO, BODEGA, BRICOLO, VALLARDI, MAZZATORTA

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «revoca degli incarichi dirigenziali», inserire le seguenti: «riaffermando il principio del rapporto fiduciario tra organi di vertice e pubblici funzionari deputati ad incarichi di alta amministrazione, anche al fine di assicurare la piena attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo».*

---

**5.22**

TREU, INCOSTANTE, BIANCO, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

**Respinto**

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «escludendo» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, in particolare subordinando la conferma negli incarichi dirigenziali della prima e della seconda fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al previo espletamento di una valutazione obiettiva dei risultati conseguiti ai fini della conferma dell'incarico. L'affidamento degli incarichi della prima fascia e la necessaria sostituzione nella titolarità degli incarichi della seconda fascia sono altresì subordinati al previo espletamento di una procedura concorsuale previa pubblicazione anche via Internet del relativo bando;».*

---

**5.14**

INCOSTANTE, BIANCO, TREU, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

**Accolto**

*Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «risultati» inserire le seguenti: «valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del conferimento dell'incarico».*

---

**5.27 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «, e limitando» fino a: «pubblica amministrazione» con le seguenti: «e ridefinire, altresì, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai dirigenti non appartenenti ai ruoli ed ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente,*



delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi; disporre l'abrogazione delle norme che disciplinano l'istituzione della vicedirigenza;».

---

### 5.27 (testo 2)

IL GOVERNO

#### Accolto

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «, e limitando» fino a: «pubblica amministrazione» con le seguenti: «e ridefinire, altresì, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi».*

---

### 5.23

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

#### Assorbito

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «, e limitando» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «; subordinare altresì l'affidamento di incarichi dirigenziali a personale estraneo alla pubblica amministrazione al previo espletamento di una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, il cui bando sia pubblicato anche via Internet e sui siti delle relative amministrazioni;».*

---

### 5.2

D'ALIA

#### Assorbito

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «non appartenenti ai ruoli ed» inserire le seguenti: «escludendo i casi di conferimento di incarichi a».*

---

### 5.28 (v. testo 2)

IL GOVERNO

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «le competenze» inserire le seguenti: «e la struttura».*

---

**5.28 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «le competenze» con le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze e la struttura».*

---

**5.9**

BELISARIO, PARDI, BIANCO

**Respinto**

*Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici al fine di garantire che non possano essere nominate persone che:

1) rivestano la carica di parlamentare nazionale o europeo, nonché coloro che abbiano rivestito tale carica negli ultimi due anni;

2) rivestano la carica di consigliere regionale, provinciale e comunale, nonché coloro che abbiano rivestito tale carica negli ultimi due anni;

3) rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni».

---

**5.8**

BELISARIO, PARDI, BIANCO

**Respinto**

*Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici al fine di garantire che non possano essere nominate persone che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;».

---

**5.7**

BELISARIO, PARDI, BIANCO

**Respinto**

*Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici al fine di assicurarne la piena indipendenza e autonomia dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dall'autorità politica;».

---

**5.12**

TREU, INCOSTANTE, BIANCO, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) prevedere che la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva;».

---

**5.13**

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) prevedere che in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti da un'Autorità amministrativa indipendente ovvero dall'organismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), non possano essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, e non possa essere corrisposta la componente della retribuzione legata al risultato;».

---

**5.15**

INCOStANTE, ADAMO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «dirigenti» inserire le seguenti: «e al personale dipendente non dirigenziale».*

---

**5.29**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «qualora le amministrazioni di appartenenza» inserire le seguenti: «, decorso il periodo transitorio fissato dai decreti legislativi di cui al presente articolo,».*

---

**Art. 6.****6.6 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonché razionalizzare i tempi del procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e l'entità dei relativi termini e prevedendo strumenti, anche sanzionatori, per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre all'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate;».

---

**6.6 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Accolto***Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonché razionalizzare i tempi del procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e l'entità dei relativi termini e prevedendo strumenti per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre all'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate;».

---

**6.2**

BELISARIO, PARDI

**Decaduto***Al comma 2, sopprimere la lettera b).***6.7**

IL GOVERNO

**Accolto***Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) prevedere meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente, nonché la responsabilità disciplinare e, se pubblico dipendente, il licenziamento

per giusta causa del medico, nel caso in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero violi i canoni di diligenza professionale nell'accertamento della patologia;».

---

#### **6.4**

TREU, BIANCO, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, PASSONI, ADAMO, GHEDINI, DE SENA

#### **Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) prevedere il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza e improduttività;».

---

#### **6.1**

ESPOSITO

#### **Decaduto**

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in relazione al mancato rispetto delle disposizioni vigenti da parte del pubblico dipendente nel corso di un procedimento amministrativo, anche su segnalazione degli utenti o dei loro mandatari, con il diritto di conoscere l'esito di tale segnalazione.».*

---

#### **6.8**

IL GOVERNO

#### **Accolto**

*Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) prevedere ipotesi di illecito disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del mancato esercizio o della decadenza dell'azione disciplinare;».

---

**6.5**

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ROILO, ICHINO, BASTICO, VITALI, NEROZZI,  
PASSONI, ADAMO, GHEDINI

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) prevedere la responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici  
in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;».

**6.3**

BELISARIO, PARDI, INCOSTANTE

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere la lettera i).*

**6.9**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:*

«i-bis) prevedere l'equipollenza tra la affissione del codice discipli-  
nare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito *web*  
dell'amministrazione;

i-ter) abolire i Collegi arbitrali di disciplina vietando espres-  
samente di istituirli in sede di contrattazione collettiva.».

**6.0.200**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Norma interpretativa in materia di vicedirigenza)*

1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  
successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza può

essere istituita e disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta istituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge».

### 6.0.7

INCOSTANTE, ADAMO, DE SENA

#### Respinto

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Delega al governo per l'accorpamento delle scuole superiori di pubblica amministrazione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto ad unificare le scuole superiori di pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento efficiente dei programmi di formazione, articolati in specifici settori disciplinari, al fine di assicurare una preparazione degli aspiranti dirigenti pubblici adeguata ai principi contenuti nella presente legge;

b) riduzione dei costi complessivi degli apparati amministrativi, riducendo il personale in esubero ed avvalendosi, qualora necessario, della consulenza di personale esterno e della collaborazione con università e centri di ricerca;

c) innalzamento della qualità degli insegnamenti a partire da una loro articolazione organica e strutturazione in curricoli;

d) collaborazione costante con le pubbliche amministrazione e gestione congiunta dei corsi di formazione sul lavoro».



**6.0.4 (v. testo 2)**

SALTAMARTINI, BOSCHETTO, LAURO, SARO, SARRO, FAZZONE, BENEDETTI VALENTINI, MALAN, SAIA, BUTTI, ALLEGRINI, FERRARA, BIANCONI, DI STEFANO, CENTARO, MASSIDA, TOMASSINI, CASELLI, MENARDI, MUSSO, COLLINO, TOTARO, CASOLI, SCARPA BONAZZA BUORA, D'AMBROSIO LETTIERI, FLUTTERO, VALDITARA, DELOGU, DE ECCHER, PISCITELLI, DE ANGELIS

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Delega al Governo in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare gli ordinamenti dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, attraverso la valorizzazione delle professionalità, anche dei ruoli tecnici, e la semplificazione delle relative procedure, che consentano di migliorare l'efficienza e la funzionalità degli uffici e dei reparti in cui il personale interessato espleta i propri compiti istituzionali, tenendo anche conto dei processi di riqualificazione professionale che hanno interessato i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle modifiche intervenute in materia di accesso alla dirigenza pubblica, nonché, in quanto compatibili, dei principi e criteri di delega di cui alla presente legge finalizzati all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, attraverso il contestuale pieno riconoscimento delle specifiche peculiarità del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, fermo restando la dotazione organica complessiva dei due ruoli, anche prevedendo:

1) il possesso del diploma di scuola media secondaria superiore per l'accesso alla qualifica iniziale del nuovo ruolo;

2) l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente e qualifica e grado corrispondente attraverso un percorso di qualificazione e aggiornamento professionale con verifica finale, nonché l'eventuale mantenimento, per un'aliquota dei posti disponibili, del concorso o della procedura selettiva interna, riservati al personale con qualifica di agente scelto, assistente e assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con almeno due anni di anzianità;

3) l'introduzione di procedure agevolate per la progressione in carriera nel ruolo ispettori per il personale vincitore dei concorsi per l'ac-

cesso nel ruolo sovrintendenti indetti in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 e destinatario della previsione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), nonché la previsione di trattamenti economici compensativi a favore del personale del ruolo dei sovrintendenti e ruoli corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;

*b*) revisione del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti, anche prevedendo l'eventuale trasformazione in qualifica e grado della denominazione di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza - sostituto commissario e delle denominazioni e qualifiche corrispondenti;

*c*) revisione dei ruoli direttivi delle Forze di polizia e delle Forze armate, coerentemente con i processi di riqualificazione professionale del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche prevedendo:

1) l'istituzione di un nuovo ruolo direttivo, anche attraverso la contestuale soppressione dei ruoli diretti vi speciali e la riduzione della dotazione organica degli altri ruoli, al quale si accede, per almeno il cinquanta per cento della dotazione organica, attraverso concorso pubblico riservato a cittadini in possesso del diploma di laurea adeguato alle funzioni da svolgere e, per la restante parte, attraverso concorso interno riservato al personale con qualifica apicale del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti, in possesso del medesimo titolo di studio, fermi restando, nella fase transitoria, l'accesso al nuovo ruolo direttivo del personale con qualifica apicale del ruolo degli ispettori, anche senza il predetto titolo di studio, in possesso degli altri requisiti già previsti per l'accesso ai corrispondenti ruoli direttivi speciali;

2) l'eventuale introduzione di meccanismi di adeguamento dei trattamenti economici correlati all'anzianità nel ruolo analoghi a quelli già previsti per il personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e ruoli corrispondenti;

*d*) revisione dei ruoli dirigenziali delle Forze di polizia e delle Forze armate coerentemente con la nuova disciplina dell'accesso alla dirigenza pubblica, con specifico riferimento ai titoli di studio previsti in relazione alle professionalità richieste, anche prevedendo:

1) l'unificazione del ruolo dei commissari con quello dei dirigenti, nonché di quelli corrispondenti della Polizia di Stato, fermo restando l'ordinamento gerarchico, attraverso la ridefinizione delle qualifiche e delle rispettive dotazioni organiche, nonché la valorizzazione delle funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, confermando le medesime modalità già previste per l'accesso al ruolo dei commissari, attraverso concorso pubblico, assicurando altresì, l'accesso, per un'aliquota riservata non superiore al venti per cento dei posti disponibili, anche al personale del nuovo ruolo direttivo in possesso del medesimo titolo di studio;

2) l'adeguamento dei ruoli dirigenziali delle altre Forze di polizia e delle Forze armate attraverso l'eventuale riconoscimento dirigenziale, ovvero il trattamento economico corrispondente, anche al personale

in possesso di titoli analoghi a quelli che consentono l'accesso alla dirigenza pubblica, ovvero di titoli e professionalità corrispondenti, assicurando, comunque, l'allineamento economico con il personale di cui al n. 1;

3) l'aggiornamento dei meccanismi di rideterminazione annuale dei trattamenti economici, anche attraverso l'eventuale introduzione di un procedimento negoziale per gli aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale interessato, con procedure e modalità coerenti con quelle di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, tenendo conto delle peculiarità anche rappresentative del personale interessato;

e) assicurare la funzionalità delle diverse Forze di polizia e delle Forze armate, nonché l'armonizzazione ordinamentale ed economica degli ordinamenti interessate dal processo di riforma, anche attraverso la previsione di interventi perequativi di carattere economico, compresi quelli *un tantum*, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale;

f) adeguare la corrispondenza funzionale e tra il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate e quello del restante pubblico impiego, in relazione ai processi di riqualificazione professionale del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della modifica della disciplina prevista per l'accesso alla dirigenza pubblica;

g) assicurare l'invarianza della spesa, salvo quanto previsto dai commi 1 e 4, anche attraverso la rideterminazione o riduzione delle dotazioni organiche e delle qualifiche e gradi e la rimodulazione dei trattamenti economici già previsti per il personale interessato, compresi quelli correlati all'anzianità di servizio e alla valorizzazione dirigenziale, nonché il ricorso alle risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale dei ruoli dirigenziali delle Forze di polizia e delle Forze armate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4 sono adottati su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, se non proponenti e sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessato, perché esprimano il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema di decreto, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine di cui ai commi 1, alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati affinché esprimano il proprio parere. Si procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può emanare eventuali disposizioni

integrative e correttive, con le medesime modalità, anche nell'ambito di eventuali finanziamenti iscritti annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanzia pubblica e in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico finanziaria».

#### **6.0.4 (testo 2)**

SALTAMARTINI, BOSCIETTO, LAURO, SARO, SARRO, FAZZONE, BENEDETTI VALENTINI, MALAN, SAIA, BUTTI, ALLEGRINI, FERRARA, BIANCONI, DI STEFANO, CENTARO, MASSIDA, TOMASSINI, CASELLI, MENARDI, MUSSO, COLLINO, TOTARO, CASOLI, SCARPA BONAZZA BUORA, D'AMBROSIO LETTIERI, FLUTTERO, VALDITARA, DELOGU, DE ECCHER, PISCITELLI, DE ANGELIS

#### **Inammissibile**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Delega al Governo in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui ai commi 2 e 3, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione nonché con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole, alimentari e forestali, se non proponenti, uno o più decreti legislativi per le seguenti finalità:

*a)* il riordino del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché delle Forze armate, secondo linee finalizzate ad incrementare la funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi e a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze armate o di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni;

*b)* il riordino della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2009, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e senza nuovi o maggiori

oneri per il bilancio dello Stato, sono adottati uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, assicurando una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle Amministrazioni e con i principi di sostanziale equivalenza ed allineamento dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive peculiarità, prevedendo:

1) la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendente e qualifiche o gradi corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità, ed assicurando ai sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo, o il trattamento economico corrispondente, comunque prima della cessazione dal servizio, salvo demerito;

2) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, eventuali altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche mantenendo, in tutto o in parte, l'accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

b) previsione di interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate, anche dando attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché, in armonia con la disciplina del pubblico impiego, la valorizzazione economica o economico-funzionale degli ispettori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei sostituti commissari e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti;

c) unificazione, nell'ambito di una carriera di natura dirigenziale, dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, nell'ambito del graduale processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendone il completamento per i vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti, mediante l'attribuzione di un'indennità pere-

quativa di base, in luogo dell'assegno di valorizzazione dirigenziale, prevedendo altresì:

1) analogo modello dirigenziale per le carriere degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, prevedendo il medesimo completamento del processo di valorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori e ai tenenti colonnelli e agli ufficiali di grado corrispondente;

2) conseguenti modificazioni dell'ordinamento dei ruoli direttivi speciali della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, ovvero la loro soppressione, anche con rideterminazioni degli organici, nonché eventuali modificazioni dell'ordinamento e degli organici dei ruoli speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, sulla base delle esigenze delle singole Amministrazioni, garantendo l'invarianza della spesa relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna Amministrazione;

3) correlate modificazioni ed integrazioni, in relazione alle specificità e peculiarità operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della polizia penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, garantendo l'invarianza della spesa relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna Amministrazione;

d) previsione di disposizioni transitorie eventualmente occorrenti che non comportino l'inquadramento nei ruoli superiori.

3. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2009, nell'ambito dei finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria, sono altresì adottati uno o più decreti legislativi per il completamento dei riordini di cui al citato comma 1, e, in particolare, per la valorizzazione e i riallineamenti economici del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo di base e per l'integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali dei vice questori aggiunti, dei maggiori e dei tenenti colonnelli e del personale di qualifica o grado corrispondente. A tale fine, in appendice al predetto Documento, saranno individuate le occorrenze finanziarie per la graduale attuazione dei riordini di cui al precedente periodo.

4. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 dovranno comunque garantire la sostanziale equivalenza dei riordini e dei trattamenti economici, anche mediante interventi perequativi, ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato.

5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, affinché esprimano il proprio parere entro il termine di venti

giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura prevista dal comma 5, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

9. Fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, entro il 30 aprile di ciascun anno, ad iniziare dall'anno 2010 il Ministero dell'economia e delle finanze può definire, d'intesa con il Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, e sentite le Amministrazioni interessate, la quota delle risorse da destinare:

a) ai miglioramenti economici e alla perequazione dei trattamenti economici del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, tenendo conto degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all'estensione ai medesimi dirigenti delle disposizioni normative e di quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, ridefinendo le indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle Forze armate, esclusa l'Arma dei Carabinieri, e l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, anche al fine di assicurare la sostanziale omogeneità dei trattamenti economici

c) allo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10. All'attuazione del comma 8 si provvede, nei limiti delle risorse annualmente allo scopo destinate dalla legge finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, da emanare solo successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria

11. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9, corredato da relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato qualora il citato parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

12. Ai fini di quanto disposto dai precedenti commi tutti i provvedimenti normativi da emanare in attuazione della presente legge, che comportino revisioni dei ruoli, gradi e qualifiche, ovvero del relativo trattamento economico, devono essere informati al rispetto del principio della sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado massimo previsto per i ruoli istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255, è quello di tenente colonnello o grado corrispondente.

14. All'articolo 59, primo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: «maggiore o grado corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiale superiore».

15. L'avanzamento al grado di tenente colonnello o grado corrispondente ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di avanzamento sono inclusi i maggiori aventi otto anni di anzianità di grado.».

### 6.0.1

GASPARRI, BOSCIETTO, SALTAMARTINI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133)*

1. All'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e di-



fesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati alla specificità di *status* e d'impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale";

b) Il comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), del presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 6.0.5

SALTAMARTINI, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASELLI, DE ECCHER, VALDITARA, BIANCONI, COLLINO, BUTTI, SAIA, TOTARO, CASOLI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI

#### **Inammissibile**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia)*

1. Dopo, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è aggiunto il seguente:

"3. È riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze di polizia e delle Forze Armate, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti mediante il ricorso e la previsione di risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Tali risorse sono corrisposte sulla base dei procedimenti di cui al presente decreto legislativo"».

**6.0.2**

NESPOLI, SALTAMARTINI

**Inammissibile**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia)*

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e correlati impieghi in attività usuranti. Tale condizione è oggetto di specifica tutela sul piano normativo, economico, pensionistico e previdenziale nel contesto degli interventi ordinamentali del settore pubblico. Agli effetti di cui ai precedenti periodi, oltre all'impiego di tutte le risorse destinate ai periodici rinnovi contrattuali del comparto sicurezza e difesa, in ragione della citata specificità, saranno individuate risorse aggiuntive e la definizione delle norme connesse ai profili giuridici, economici, pensionistici e previdenziali dello stesso personale.».

**6.0.3**

GASPARRI, BOSCKETTO, SALTAMARTINI

**Inammissibile**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia)*

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti,

degli obblighi e delle limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e correlati impieghi in attività usuranti.».

### **6.0.12**

DEL VECCHIO, SCANU, PINOTTI, AMATI, SERRA, SIRCANA, GASBARRI, NEGRI, PEGORER

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia)*

1. In considerazione dei compiti peculiari delle Forze armate e delle Forze di polizia per la tutela delle Istituzioni democratiche e la salvaguardia dell'ordine, della pace e della sicurezza interna ed esterna e in relazione agli obblighi, alle limitazioni di diritti e ai requisiti di efficienza operative che sono conseguentemente previsti per gli appartenenti agli stessi organismi, è riconosciuta al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia la specificità della funzione svolta e del ruolo rivestito, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego.

2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2009 è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione pari a 200 milioni di euro, da ripartire mediante negoziazione e contrattazione con le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché con le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile. La ripartizione delle risorse di cui al presente comma viene rideterminata annualmente dal Governo, d'intesa con le stesse rappresentanze e organizzazioni sindacali.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, pari a 200 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2009, si provvede mediante il corrispondente incremento, da disporre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo sull'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

**6.0.6**

SALTAMARTINI, PISCITELLI, TOMASSINI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASELLI, DE ECCHER, VALDITARA, BIANCONI, COLLINO, BUTTI, SAIA, TOTARO, CASOLI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI

**Inammissibile**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Specificità del personale operativo  
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Dopo l'articolo 34, primo comma, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è inserito il seguente:

"1-bis. È riconosciuta la specificità del ruolo e della funzione del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante il ricorso e la previsione di risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale interessato. Tali risorse sono corrisposte sulla base dei procedimenti di cui al presente decreto legislativo"».

**6.0.8 (v. testo 2)**

BIANCO, CECCANTI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Nuove norme in materia di attribuzioni del CNEL)*

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. – (*Ulteriori attribuzioni*). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL:

a) redige una Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;

b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello; nonché pre-

dispone una Relazione annuale sulla stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;

c) promuove e organizza lo svolgimento di una Conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione della Categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».

2. Al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «legge 30 dicembre 1986, n. 936» sono soppresse.

### **6.0.8 (testo 2) (v. testo 3)**

BIANCO, CECCANTI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Nuove norme in materia di attribuzioni del CNEL)*

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Ulteriori attribuzioni*). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL:

a) redige una Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;

b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello; nonché predisporre una Relazione annuale sulla stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;

c) promuove e organizza lo svolgimento di una Conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione della Categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».

2. Al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «legge 30 dicembre 1986, n. 936» sono soppresse. Il Go-

verno è delegato, con decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, a emanare norme per regolare i rapporti di lavoro dei dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.»

---

### 6.0.8 (testo 3)

BIANCO, CECCANTI

#### **Accolto limitatamente al comma 1, respinto per la parte restante**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Nuove norme in materia di attribuzioni del CNEL)*

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Ulteriori attribuzioni*). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente:

a) redige una Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;

b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello, predisponendo una Relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;

c) promuove e organizza lo svolgimento di una Conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».

2. Il Governo è delegato, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, a emanare norme per regolare i rapporti di lavoro dei dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

---

**6.0.10 (v. testo 2)**

SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Alla legge 30 dicembre 1986 n. 936, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. – In attuazione di quanto previsto dall'art. 99 della Costituzione il CNEL:

a) redige una Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;

b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di 2° livello; nonché di predisporre una Relazione annuale sulla stato della contrattazione collettiva nelle PA con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;

c) promuove e organizza lo svolgimento di una Conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione della Categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».

**6.0.10 (testo 2)**

SALTAMARTINI

**Accolto**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Ulteriori attribuzioni*). – 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente:

a) redige una Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;

b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello, predisponendo una Relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;

c) promuove e organizza lo svolgimento di una Conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».

---

#### **6.0.9 (v. testo 2)**

SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

1. Al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono soppresse le parole: «legge 30 dicembre 1986, n. 936».

---

#### **6.0.9 (testo 2) (v. testo 3)**

SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

1. Al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono soppresse le parole: «legge 30 dicembre 1986, n. 936. Il Governo è delegato, con decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, a emanare norme per regolare i rapporti di lavoro dei dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.».

---



**6.0.9 (testo 3)**

SALTAMARTINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Il Governo è delegato, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, a emanare norme per regolare i rapporti di lavoro dei dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

---

**6.0.11 (v. testo 2)**

SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Corte dei conti)*

1. Le funzioni della Corte dei conti, le cui discipline rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono escluse dalle deleghe attribuite al Governo dalla presente legge.

2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari ovvero del Consiglio dei Ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche a carico, anche parziale, del bilancio dello Stato, in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità ovvero deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, può disporre l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme stanziare sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante formale comunicazione al Ministro competente, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed è con testualmente trasmesso in copia al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre che le somme destinate alla gestione controllata siano destinate ad altro capitolo del bilancio dello Stato ovvero, con proprio decreto motivato da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, può consentire la prosecuzione, anche parziale, degli impegni o dei pagamenti. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel tra-

sferimento di fondi la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, dandone comunicazione al Ministro competente ed al Ministro dell'economia e delle finanze. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto motivato da comunicare al Parlamento ed alla presidenza della Corte, può sospendere l'obbligo di cui al periodo precedente per il tempo da esso stesso determinato.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma nei confronti delle gestioni pubbliche a carico, anche parziale, dei bilanci delle Regioni o degli Enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri si intende attribuita ai rispettivi organi di Governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.

4. La Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo o referto, ha accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.

5. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta il Ministro competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo.

6. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per assicurare la piena coerenza tra la funzione di indirizzo politico-istituzionale intestata al Presidente medesimo e le specifiche funzioni demandate dalla legge al Consiglio medesimo. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extraistituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'art. 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

7. Il Consiglio di presidenza, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo

presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *d*), della legge 13 aprile 1988, n. 117, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al *plenum*. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.

8. A garanzia della piena ed effettiva indipendenza della Corte, sancita dall'art. 100 della Costituzione, ferma restando l'autonomia gestionale di cui all'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il fondo occorrente per il funzionamento della Corte stessa è annualmente stabilito con determinazione congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati, ai quali il Presidente della Corte, entro il 30 aprile di ogni anno, rappresenta le esigenze finanziarie dell'Istituto, tenendosi conto anche delle attività di controllo richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al termine di ogni esercizio finanziario il Presidente della Corte dei conti presenta il rendiconto al Parlamento. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.

9. Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Dall'applicazione delle stesse disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

#### **6.0.11 (testo 2)**

SALTAMARTINI

#### **Inammissibile**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Corte dei conti)*

1. Le funzioni della Corte dei conti, le cui discipline rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono escluse dalle deleghe attribuite al Governo dalla presente legge.

2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari ovvero del Consiglio dei Ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche a carico, anche parziale, del bilancio dello Stato, in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione sia dell'impegno di somme stanziato sui pertinenti capitoli di spesa, anche destinando le stesse somme ad altro capitolo del bilancio dello Stato, sia del pagamento di somme già impegnate, ovvero può consentire la prosecuzione, anche parziale, degli impegni e dei pagamenti. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo da esso ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma nei confronti delle gestioni pubbliche a carico, anche parziale, dei bilanci delle Regioni o degli Enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di Governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.

4. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico.

5. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli sulla gestione che abbiano rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta il Ministro competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza

di accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Della proposizione del ricorso è data formale comunicazione ai funzionari coinvolti nel giudizio di inefficacia o inefficienza.

6. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per assicurare la piena coerenza tra la funzione di indirizzo politico-istituzionale intestata al Presidente medesimo e le specifiche funzioni demandate dalla legge al Consiglio medesimo. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extraistituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotta dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. Il Consiglio di presidenza, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *d*), della legge 13 aprile 1988, n. 117, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al *plenum*. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.

8. A garanzia della piena ed effettiva indipendenza della Corte, sancita dall'articolo 100 della Costituzione, ferma restando l'autonomia gestionale di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il fondo occorrente per il funzionamento della Corte stessa è annualmente stabilito con determinazione congiunta del Presidente del Senato della Repubblica

e del Presidente della Camera dei deputati, ai quali il Presidente della Corte, entro il 30 aprile di ogni anno, rappresenta le esigenze finanziarie dell'Istituto, tenendosi conto anche delle attività di controllo richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al termine di ogni esercizio finanziario il Presidente della Corte dei conti presenta il rendiconto al Parlamento. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.

9. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché ogni altra norma, contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Dall'applicazione delle stesse disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

---

### **6.0.100 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Corte dei conti)*

1. Le funzioni della Corte dei conti, le cui discipline rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono escluse dalle deleghe attribuite al Governo dalla presente legge.

2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari ovvero del Consiglio dei Ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione sia dell'impegno di somme stanziato sui pertinenti capitoli di spesa, anche destinando le stesse somme ad altro capitolo del bilancio dello Stato, sia del pagamento di somme già impegnate, ovvero può consentire la prosecuzione, anche parziale, degli impegni e dei pagamenti. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della

competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo da esso ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli Enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di Governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da esercitare nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.

4. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico.

5. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli sulla gestione che abbiano rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta il Ministro competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Della proposizione del ricorso è data formale comunicazione ai funzionari coinvolti nel giudizio di inefficacia o inefficienza.

6. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per assicurare la piena coerenza tra la funzione di indirizzo politico-istituzionale intestata al Presidente medesimo e le specifiche funzioni demandate dalla legge al Consiglio medesimo. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le pre-

visioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotta dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. Il Consiglio di presidenza, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al *plenum*. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2009. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché ogni altra norma, contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo concomitante di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

---

### **6.0.100 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Corte dei conti)*

1. Le funzioni della Corte dei conti, le cui discipline rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo



comma, della Costituzione, sono escluse dalle deleghe attribuite al Governo dalla presente legge.

2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari ovvero del Consiglio dei ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziare sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo da esso ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da adempiere nei confronti delle rispettive assemblee elettive.

4. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico.

5. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli sulla gestione che abbiano rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta il Ministro competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del

controllo. Della proposizione del ricorso è data formale comunicazione ai funzionari coinvolti nel giudizio di inefficacia o inefficienza.

6. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per assicurare la piena coerenza tra la funzione di indirizzo politico-istituzionale intestata al Presidente medesimo e le specifiche funzioni demandate dalla legge al Consiglio medesimo. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotta dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. Il Consiglio di presidenza, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al *plenum*. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2009. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché ogni altra norma, contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo concomitante di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

---

